

ATTO N. 220/BIS

**Relazione della I Commissione Consiliare Permanente
AFFARI ISTITUZIONALI E COMUNITARI**

Relatore Presidente Valerio Mancini
Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno


SULLA

Proposta di legge

***“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 8 febbraio 2013,
n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre
2009)”***

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente l'11 novembre 2020

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 12 novembre 2020




COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE

Si comunica che la II commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi l'11 novembre 2020, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 220 (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Bianconi, Bettarelli, Carissimi, Nicchi, Paparelli, Pastorelli e Rondini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009)") ed ha espresso all'unanimità dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo emendato.

Ha deciso, inoltre, di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa il Presidente Valerio Mancini e di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Mancini, Bianconi, Bettarelli, Carissimi, Nicchi, Paparelli, Pastorelli e Rondini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11 maggio 2020 e trasmessa, in data 22 maggio 2020, al parere della II Commissione consiliare permanente, in sede redigente, ed alla I Commissione consiliare permanente, in sede consultiva (ATTO N. 220);

ATTESO che la proposta di legge è rimessa alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

VISTO il parere consultivo espresso dalla I Commissione consiliare permanente ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa;


VISTO il parere espresso dal Consiglio delle Autonomie Locali con nota acquisita al prot. n. 3837 del 4 giugno 2020;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno dal relatore Presidente Valerio Mancini (ATTO N. 220 BIS);

VISTA la legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019);

VISTA la legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate);

VISTA la legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009);



VISTO il Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate));

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;


VISTO lo Statuto regionale,

VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;


con votazione separata articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla Legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009)", composta di n. **9** articoli nel testo che segue:



Testo proposto dai Consiglieri Mancini, Bianconi, Bettarelli, Carissimi, Nicchi, Paparelli, Pastorelli e Rondini	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
<p>Art. 1 (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)</p>	<p>Art. 1 (Modificazione all'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3)</p>
<p>1. Alla lettera b) del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3, il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.</p>	<p>1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2013, n. 3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009), il segno di punteggiatura “.” è sostituito dal seguente: “;”.</p>
<p>2. Dopo la lettera b) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013, sono aggiunte le seguenti:</p> <p><i>“b-bis) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero totale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;</i></p> <p><i>b-ter) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero parziale, adibite, alla data del sisma del 15</i></p>	<p>2.</p> <p>idem</p> <p><i>“b-bis)</i></p> <p>idem</p> <p><i>b-ter)</i></p> <p>idem</p>



dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;

b-quater) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, risultavano non adibite ad abitazione principale dei residenti o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, ~~comunque utilizzate~~ anche se solo temporaneamente.”.

*b-quater) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, risultavano non adibite ad abitazione principale dei residenti o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, **purché utilizzate**, anche se solo temporaneamente.”.*

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013 è inserito il seguente:


~~“2 bis. Il Piano di riparto di cui al comma 1 tiene conto anche dei seguenti obiettivi:~~

~~a) ~~rivitalizzazione~~ e ~~ripopolamento delle aree rurali colpite;~~~~


~~b) ~~avvio di nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti, con priorità per i beneficiari dei contributi che ~~garantiscono~~ il ~~trasferimento stabile~~ della ~~residenza anagrafica~~ nelle ~~aree di cui alla lettera a)~~, e/o ~~l'apertura o l'ampliamento di attività produttive per medi-~~~~~~

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente:


“2 bis. Al fine di favorire la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree rurali colpite, tra gli interventi di cui alla lettera b-quater), comma 2 sono considerati prioritari quelli sugli edifici di pubblica utilità sedi di associazioni e quelli i cui beneficiari dei contributi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni, a pena di decadenza dal contributo, a destinare a propria residenza anagrafica ovvero




<p><i>lunghe periodi nelle aree medesime.”.</i></p>	<p>a nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti.”.</p>
<p>Art. 2 (Modificazione all’articolo 3 della l.r. 3/2013)</p>	<p>Art. 2 (Modificazione all’articolo 3 della l.r. 3/2013)</p>
<p>1. Alla lettera a), del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 3/2013 le parole “dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)” sono sostituite dalle seguenti: <i>“dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni”.</i></p>	<p>1. Alla lettera a) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 3/2013, le parole: <i>“dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)”</i> sono sostituite dalle seguenti: “dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data della presentazione dei progetti di cui al comma 2”.</p>
<p>2. Alla lettera b), del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 3/2013 le parole “dal punto 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)” sono sostituite dalle seguenti: <i>“dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni”.</i></p>	<p>2. Alla lettera b) del comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 3/2013, le parole: <i>“dal punto 8.4.3 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni)”</i> sono sostituite dalle seguenti: “dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data della presentazione dei progetti di cui al comma 2”.</p>
<p>Art. 3 (Modificazione all’articolo 4 della l.r.</p>	<p>Art. 3 (Modificazione all’articolo 4 della l.r.</p>




3/2013)	3/2013)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013, dopo le parole: <i>"prezzario regionale vigente"</i> sono inserite le seguenti: <i>"alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2"</i> .	1. idem
2. Al comma 13 dell'articolo 4 della l.r. 3/2013, dopo le parole: <i>"prezzario regionale vigente"</i> sono inserite le seguenti: <i>"alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2"</i> .	2. idem
Art. 4 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 3/2013)	Art. 4 (Modificazione all'articolo 9 della l.r. 3/2013)
1. I commi 1 e 2 dell'articolo 9 della l.r. 3/2013, sono abrogati.	1. idem
Art. 5 (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 3/2013)	Art. 5 (Modificazione all'articolo 10 della l.r. 3/2013)
1. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 le parole "L'erogazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al comma 3 bis, l'erogazione".	1. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013, le parole: "L'erogazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto al <i>comma 3 bis</i> , l'erogazione".




	<p>2. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013, è sostituito dal seguente:</p> <p><i>“3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate) e al Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 (Norme regolamentari attuative della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate)), nel caso di violazione delle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 65, comma 2 del Reg. reg. 2/2015 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 116, comma 1, della l.r. 1/2015, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 68, comma 4 del Reg. reg. 2/2015.”.</i></p>
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10	3. Dopo il comma 3 dell'articolo 10




<p>della l.r. 3/2013 sono inseriti i seguenti:</p> <p><i>“3 bis. E’ comunque consentita la possibilità di regolarizzare la mancanza del DURC di cui al comma 1 mediante sostituzione da parte dei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, nel pagamento degli obblighi contributivi, a valere sull’importo dei contributi concessi.</i></p> <p><i>3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione della regolarizzazione di cui al comma 3 bis.”.</i></p>	<p>della l.r. 3/2013, sono inseriti i seguenti:</p> <p><i>“3 bis. E’ comunque consentita la possibilità di regolarizzare la mancanza del DURC di cui al comma 2 mediante sostituzione da parte dei comuni di cui all’articolo 1, comma 2, nel pagamento degli obblighi contributivi, a valere sull’importo dei contributi concessi.</i></p> <p><i>3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l’attuazione della regolarizzazione di cui al comma 3 bis.”.</i></p>
<p style="text-align: center;">Art. 6 (Modificazione all’articolo 11 della l.r. 3/2013)</p>	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Modificazione all’articolo 11 della l.r. 3/2013)</p>
<p>1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 3/2013 le parole “I contributi” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per la quota parte delle opere non coperte dai contributi di cui alla presente legge e poste finanziariamente a carico dei soggetti beneficiari, i contributi medesimi”.</p>	<p>1. Al comma 1 dell’articolo 11 della l.r. 3/2013, le parole: “I contributi di cui alla presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per le eventuali spese eccedenti i contributi di cui alla presente legge ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i contributi medesimi”.</p>




<p>Art. 7 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 3/2013)</p>	<p>Art. 7 (Modificazione all'articolo 12 della l.r. 3/2013)</p>
<p>1. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 3/2013, dopo le parole: <i>"prezzario regionale vigente"</i> sono inserite le seguenti: <i>"alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2"</i>.</p>	<p>1. idem</p>
<p>Art. 8 (Modificazione all'articolo 14 della l.r. 3/2013)</p>	<p>Art. 8 (Modificazione all'articolo 14 della l.r. 3/2013)</p>
<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 è aggiunto il seguente: <i>"1 bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per l'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale, per un periodo massimo di due anni."</i></p>	<p>1. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 3/2013, è inserito il seguente: <i>"1 bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di sei mesi, anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale."</i></p>
<p>Art. 9 (Disposizioni transitorie)</p>	<p>Art. 9 (Disposizioni transitorie)</p>




<p>1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le necessarie deliberazioni per adeguarsi a quanto previsto dalla l.r. 3/2013, come modificata dalla presente legge e, in particolare, per consentire la presentazione delle domande di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 3/2013, in relazione agli interventi previsti dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013, come inserite dalla presente legge, nonché delle domande di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della stessa l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.</p>	<p>1.</p> <p>idem</p>
<p>2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale altresì detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei soggetti dichiarati decaduti dal contributo, o dei loro aventi causa, nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della l.r. 3/2013, abrogati dalla presente legge, affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti o ancora da eseguire.</p>	<p>2.</p> <p>idem</p>
	<p>3. Con le deliberazioni di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria</p>



	<p>abitazione principale nella vigenza dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, che ha inserito il comma 1 bis allo stesso articolo 14 della l.r. 3/2013, affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti.</p>
	<p>4. Per le domande di cui ai commi 1, 2 e 3 non trova applicazione l'articolo 19 della l.r. 3/2013.</p>
<p>3. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3 bis, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, nonché adegua la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2013, a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.</p>	<p>5. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3 ter, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, nonché adegua la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2013, a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.</p>
<p>4. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 3/2013, trasmettono alla Giunta regionale tutti i dati necessari ai fini del monitoraggio, la quantificazione e la stima del patrimonio edilizio privato danneggiato, rientrante nelle ipotesi previste dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013, come inserite dalla presente legge. Trasmettono altresì i dati relativi ai casi di dichiarata decadenza dal</p>	<p>6. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3 i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 3/2013, trasmettono alla Giunta regionale tutti i dati necessari ai fini del monitoraggio, la quantificazione e la stima del patrimonio edilizio privato danneggiato, rientrante nelle ipotesi previste dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013, come inserite dalla presente legge. Trasmettono altresì i dati relativi ai casi di dichiarata decadenza dal</p>



<p>contributo nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della l.r. 3/2013, abrogati dalla presente legge.</p>	<p>contributo nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della l.r. 3/2013, abrogati dalla presente legge, nonché i dati relativi ai casi dei nuclei familiari che hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale ai sensi del comma 3.</p>
---	---




RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA AGGIORNATA
al testo approvato dalla II Commissione Consiliare permanente

ATTO 220BIS Proposta di legge dei Consiglieri Mancini, Bianconi, Bettarelli, Carissimi, Nicchi, Paparelli, Pastorelli e Rondini *“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 8 febbraio 2013, n.3 (Norme per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 15 dicembre 2009)”*


Per ogni articolo, nella Tabella seguente, si illustra sinteticamente l'intervento, la finalità e le azioni concrete, che si intendono attivare

TABELLA - Descrizione dell'intervento e degli eventuali oneri finanziari per ogni articolo


N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
1	<p>Art. 2 Programmazione degli interventi.</p> <p>1. La Giunta regionale, con proprio atto da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, tenuto conto delle risorse disponibili e sulla base delle necessità risultanti dalla Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 13 ottobre 2011, n. 216 (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853. Sisma del 15 dicembre 2009. Rimodulazione del Piano di riparto delle risorse assegnate per fronteggiare lo stato di emergenza), approva un Piano di riparto delle risorse finanziarie di seguito denominato Piano di riparto, dandone comunicazione al Consiglio regionale.</p> <p>2. Nel Piano di riparto sono, nel seguente ordine, prioritari:</p> <p>a) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza sindacale di sgombero che ha comportato l'evacuazione dell'immobile e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche previsti dal programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6;</p> <p>b) gli interventi sugli edifici e sulle unità minime di intervento di cui all'articolo 3, comma 2, comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero parziale e adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazioni principali dei residenti o ad attività</p>	<p>Le modifiche introducono <i>la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree rurali colpite</i> come finalità di cui tenere conto nel piano di riparto delle risorse finanziarie disponibili, per la programmazione del tipo di interventi a cui concedere con priorità i contributi per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma 2009.</p> <p>Inoltre esplicitano <i>tipologie di edifici ed unità immobiliari finora non considerati nel riparto delle risorse disponibili, ma ammissibili in quanto non esclusi dalla normativa nazionale</i> che finanzia a suo tempo la ricostruzione del sisma 2009.</p> <p><i>Di fatto al momento le risorse finanziarie ancora stanziare nei capitoli appositi del bilancio regionale sono impegnate, per lavori non ancora ultimati, in attesa di essere trasferite ai Comuni competenti alla fine dei lavori stessi.</i></p> <p><i>Si fa presente che non è stato ancora possibile concedere il finanziamento per mancanza di fondi a:</i></p>




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>produttive in esercizio, nonché gli interventi sulle opere pubbliche-;</p> <p>b-bis) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero totale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;</p> <p>b-ter) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari separate dall'edificio principale e oggetto di ordinanza di sgombero parziale, adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, a pertinenze di abitazioni principali dei residenti e costituenti singoli edifici ai sensi della definizione di cui all'Allegato 1;</p> <p>b-quater) gli interventi sugli edifici comprendenti unità immobiliari oggetto di ordinanza di sgombero totale o parziale che, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, risultavano non adibite ad abitazione principale dei residenti o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale, comunque purché utilizzate anche se solo temporaneamente.</p> <p>2 bis. Il Piano di riparto di cui al comma 1 tiene conto anche dei seguenti obiettivi:</p> <p>a) rivitalizzazione e ripopolamento delle aree rurali colpite;</p> <p>b) avvio di nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti, con priorità per i beneficiari dei contributi che garantiscono il trasferimento stabile della residenza anagrafica nelle aree di cui alla lettera a), e/o l'apertura o l'ampliamento di attività produttive per medi-lunghi periodi nelle aree medesime.</p> <p>Al fine di favorire la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree rurali colpite, tra gli interventi di cui alla lettera b-quater), comma 2 sono considerati prioritari quelli sugli edifici di pubblica utilità sedi di associazioni e quelli i cui beneficiari dei contributi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni, a pena di decadenza dal contributo, a destinare a propria residenza anagrafica ovvero a nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti.</p> <p>3. Ai fini della presente legge per abitazione principale si intende quella in cui risiedevano anagraficamente, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio</p>	<p>1. <i>5 edifici con attività in esercizio, che hanno subito ordinanze sindacali di sgombero totale (prima priorità di intervento lett. a) abitazioni principali ed attività in esercizio evacuate)</i></p> <p>2. <i>e per nessuno dei 28 edifici con abitazioni principali e dei 10 edifici con attività in esercizio con ordinanze di sgombero parziale (seconda priorità lett. b).</i></p> <p><i>La piena attuazione della legge regionale dunque non ha ancora avuto luogo per insufficienti risorse finanziarie disponibili. Le modifiche introdotte permettono di valutare meglio l'entità degli immobili danneggiati dal sisma 2009 e per cui ancora non sono stati eseguiti interventi di ricostruzione. Inoltre si aggiungono finalità importanti al fine del rifinanziamento della legge regionale in via di modifica.</i></p>




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente), alla data del sisma del 15 dicembre 2009, il proprietario, ovvero il titolare di diritti reali di godimento ⁽²⁾.</p> <p>3-bis. Nel caso di immobili adibiti alla data dell'evento sismico del 15 dicembre 2009 ad abitazione principale del conduttore, il riconoscimento del requisito dell'abitazione principale è subordinato all'impegno assunto dal proprietario a consentire, al momento del completo ripristino dell'agibilità dell'edificio, il rientro nell'immobile del conduttore o dei suoi eredi, nonché all'impegno assunto dal conduttore a rientrare nell'immobile, adibendolo a propria abitazione principale per la durata di almeno dodici mesi, fatte salve giustificate e comprovate cause che impediscono il permanere della residenza per il periodo minimo richiesto ⁽³⁾.</p> <p>3-ter. In caso di manifesto disinteresse del conduttore o dei suoi eredi a rientrare nell'immobile, il proprietario, in alternativa a quanto stabilito dal comma 3-bis, può impegnarsi a stipulare un contratto di locazione a canone concordato, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. Tale impegno vincola il proprietario dell'immobile per un periodo di trentasei mesi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori ⁽³⁾.</p> <p>3-quater. Il mancato rispetto degli obblighi posti in capo al proprietario dell'immobile dai commi 3-bis e 3-ter, esclude il riconoscimento per lo stesso immobile del requisito dell'abitazione principale e comporta la decadenza dal contributo aggiuntivo previsto dall'articolo 4, comma 13 per le opere di rifinitura e gli impianti interni ⁽³⁾.</p> <p>(2) Comma così modificato dall'art. 18, comma 1, L.R. 4 aprile 2014, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>(3) Comma aggiunto dall'art. 18, comma 2, L.R. 4 aprile 2014, n. 5, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p>	
2	<p>Art. 3 Interventi su immobili di privati.</p> <p>1. Beneficiari dei contributi di cui alla presente legge sono i soggetti titolari, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, del diritto di proprietà sugli immobili danneggiati, ovvero i soggetti titolari, alla medesima data, di diritti reali di godimento sui suddetti immobili, qualora autorizzati dagli stessi proprietari.</p> <p>2. L'attuazione degli interventi è effettuata sulla base di</p>	<p>La modifica come emendata ed identicamente applicata alle lettere a e b del comma 3 intende non comportare l'obbligo per i progetti già presentati ed ancora non finanziati di rivedere le stime dei costi dei progetti, contemporaneamente per progetti ancora da presentare vede l'applicazione dei costi secondo il</p>




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>progetti unitari per singoli edifici, come definiti nell'Allegato 1 che forma parte integrante della presente legge, ovvero, nel caso del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina di cui all'articolo 6, per unità minime di intervento individuate, nell'ambito del programma stesso, tenendo conto delle esigenze di unitarietà della progettazione e dell'intervento sotto il profilo strutturale, tecnico-economico, architettonico e urbanistico, ricomprendenti singoli edifici o complessi di edifici.</p> <p>3. I contributi di cui alla presente legge sono concessi:</p> <p>a) per gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, come definiti dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data della presentazione dei progetti di cui al comma 2, di edifici che presentano soglie di danneggiamento o di vulnerabilità superiori ai valori indicati nell'Allegato 2 che forma parte integrante della presente legge o carenze strutturali gravi così come definito nello stesso Allegato 2;</p> <p>b) per gli interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale, come definito dal punto 8.4.2 delle Norme tecniche di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data della presentazione dei progetti di cui al comma 2, di edifici che presentano soglie di danneggiamento e di vulnerabilità inferiori ai valori indicati nell'Allegato 2 e che non presentano carenze strutturali gravi così come definite nello stesso Allegato 2.</p> <p>4. L'intervento di miglioramento sismico deve conseguire un livello di sicurezza almeno pari al sessanta per cento dell'adeguamento sismico, in termini di accelerazione di picco al suolo corrispondente al raggiungimento dello stato limite ultimo considerato.</p> <p>5. Agli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137), si applica la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 9</p>	<p>prezzario aggiornato.</p> <p><i>La modifica mantiene immutato l'onere potenziale dei progetti già presentati e probabilmente aumenta quello dei nuovi progetti. Il finanziamento dei progetti rimane comunque limitato dal piano di riparto delle risorse disponibili.</i></p>




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>febbraio 2011 (Valutazione e riduzione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008).</p> <p>6. Sono esclusi dai contributi di cui alla presente legge gli immobili costruiti in violazione delle norme urbanistiche ed edilizie o di tutela paesaggistico-ambientale, in assenza di sanatoria.</p> <p>7. La Giunta regionale, con proprio atto, nel rispetto del Piano di riparto e delle priorità di cui all'articolo 2, può specificare i criteri previsti al presente articolo per il finanziamento degli interventi, nonché modalità, procedure e termini per la concessione e l'erogazione dei contributi. La Giunta regionale provvede altresì a definire le direttive tecniche per la progettazione e realizzazione degli interventi di ripristino degli edifici danneggiati individuando gli interventi minimi obbligatori.</p>	
3	<p>Art. 4 Contributo concedibile ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a ⁽⁸⁾.</p> <p>1. Il contributo spettante ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è pari alla minore somma tra il costo ammissibile a contributo dell'intervento risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 825 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie complessiva dell'unità immobiliare.</p> <p>2. La superficie complessiva delle unità immobiliari a destinazione abitativa e non abitativa è determinata secondo quanto previsto, per gli interventi di recupero primario e di manutenzione straordinaria, dall'articolo 10, comma 2 del Reg. reg. 9 febbraio 2005, n. 2 (Determinazione dei costi massimi ammissibili al contributo di cui all'articolo 19 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23, recante norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica).</p> <p>3. I garage, i magazzini o assimilati costituiscono autonome unità immobiliari a destinazione non abitativa quando appartengono a soggetti che non sono proprietari</p>	<p>La modifica identicamente applicata al comma 1 ed al comma 13 intende non comportare il ricalcolo del contributo da concedere per i progetti già presentati ed ancora non finanziati, contemporaneamente per progetti ancora da presentare vede l'applicazione dei costi secondo il prezzario aggiornato.</p> <p><i>La modifica mantiene immutato l'onere potenziale dei progetti già presentati e probabilmente aumenta quello dei nuovi progetti. Il finanziamento dei progetti rimane comunque limitato dal piano di riparto delle risorse disponibili.</i></p>




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>di altre unità immobiliari nello stesso edificio.</p> <p>4. Ai fini del calcolo del contributo, la superficie complessiva di ciascuna unità immobiliare è incrementata della quota parte di superficie delle parti comuni.</p> <p>5. Le soffitte sono computate nella superficie complessiva di cui ai commi 1 e 2 solo se accessibili e con solaio di calpestio strutturalmente praticabile, per la sola parte avente altezza superiore a ml 1,50.</p> <p>6. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 1 gli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico, nonché le opere di finitura strettamente connesse agli interventi stessi.</p> <p>7. Le spese tecniche sono computate nel costo dell'intervento di cui al comma 1 sino ad un massimo del dieci per cento dell'importo dei lavori ammessi a contributo.</p> <p>8. Il contributo non può eccedere le seguenti somme:</p> <p>a) euro centoventiquattromila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;</p> <p>b) euro settantamila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.</p> <p>9. A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi superficie complessiva superiore a 150 mq è concesso un contributo aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi dei commi 1, 8, 11 e 11-bis che non può eccedere le seguenti somme⁽⁴⁾:</p> <p>a) euro centocinquantamila per le unità immobiliari adibite, al momento del sisma, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio;</p> <p>b) euro centomila per le unità immobiliari adibite ad altri usi.</p> <p>10. Il contributo aggiuntivo di cui al comma 9 è pari alla minore somma tra la quota del costo ammissibile dell'intervento non coperta dal contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8, 11 e 11-bis e l'importo ottenuto moltiplicando il costo convenzionale di 350 euro/mq, al lordo dell'I.V.A., per la superficie eccedente i 150 mq⁽⁵⁾.</p> <p>11. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 oltre che agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono applicate le seguenti maggiorazioni:</p> <p>a) trenta per cento per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 42/2004;</p>	




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>b) dieci per cento per gli edifici classificati come beni paesaggistici ai sensi delle disposizioni di cui alla parte terza, titolo primo del D.Lgs. 42/2004, o ubicati nelle zona omogenea A di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444(Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765);</p> <p>c) venti per cento per edifici particolarmente danneggiati che presentano, in corrispondenza di almeno un livello, lesioni passanti nei maschi murari di ampiezza superiore a 30 mm, unitamente a lesioni passanti di ampiezza superiore o uguale a 10 mm che, nel loro complesso, interessano almeno il trenta per cento della superficie totale delle strutture portanti del livello medesimo;</p> <p>d) cinque per cento per interventi di efficientamento energetico che consentono a ciascuna unità immobiliare di conseguire una classe energetica globale superiore rispetto a quella antecedente l'intervento e comunque non inferiore alla classe energetica D. Al fine del riconoscimento della maggiorazione dovranno essere prodotti gli attestati di certificazione energetica relativi allo stato dell'immobile prima e dopo l'intervento di efficientamento, predisposti nel rispetto del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni e dell'allegato A al decreto ministeriale 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici).</p> <p>11-bis. Ai costi convenzionali stabiliti ai commi 1 e 10 e agli importi massimi dei contributi concedibili indicati ai commi 8 e 9 sono altresì applicate, per gli edifici ubicati all'interno del programma integrato di recupero del borgo storico di Spina nel comune di Marsciano, nel rispetto dei limiti di spesa stabiliti dal piano di riparto approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, le seguenti maggiorazioni:</p> <p>a) venti per cento per ubicazione disagiata;</p> <p>b) cinque per cento per interventi strutturali sui muri</p>	




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>contro terra degli edifici, nei quali la differenza tra la quota di monte e quella di valle è superiore a ml. 3.00 ⁽⁶⁾.</p> <p>12. Le maggiorazioni di cui al comma 11, lettere a) e b), non sono cumulabili tra loro.</p> <p>13. A favore dei proprietari ovvero dei soggetti titolari di diritti reali di godimento, qualora autorizzati dagli stessi proprietari, su unità immobiliari adibite, alla data del sisma del 15 dicembre 2009, ad abitazione principale o ad attività produttiva in esercizio, è concesso un contributo aggiuntivo non superiore a 25.000 euro, dato dalla minore somma tra il costo ammissibile a contributo delle opere di rifinitura e degli impianti interni risultante dal computo metrico estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A. e l'importo ottenuto moltiplicando per 0,2 il contributo determinato ai sensi dei commi 1, 8, 9, 10, 11 e 11-bis ⁽⁷⁾.</p> <p>14. L'entità del contributo per l'intero edificio è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.</p> <p>15. I contributi sono destinati per almeno il settanta per cento alla riparazione dei danni e al miglioramento sismico e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse agli interventi di riparazione dei danni e di miglioramento sismico.</p> <p>16. I contributi di cui al presente articolo sono determinati al netto dell'I.V.A., qualora recuperabile da parte degli aventi diritto al contributo.</p> <p>(4) Alinea così modificato dall' art. 11, comma 1, L.R. 29 dicembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>(5) Comma così modificato dall' art. 11, comma 2, L.R. 29 dicembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>(6) Comma aggiunto dall' art. 11, comma 3, L.R. 29 dicembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>(7) Comma così modificato dall' art. 11, comma 4, L.R. 29 dicembre 2014, n. 29, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.</p> <p>(8) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 maggio 2013, n. 411, la Delib.G.R. 2 luglio 2013, n. 697 e la Delib.G.R. 2 marzo 2015, n. 210.</p>	
4	<p>Art. 9 Obblighi a carico dei beneficiari dei contributi.</p> <p>1. Per le unità immobiliari ammesse a contributo non è consentito il mutamento della destinazione d'uso in atto al momento del sisma del 15 dicembre 2009 prima di due anni dalla data di completamento</p>	<p>La modifica intende sostenere il processo di rivitalizzazione delle aree colpite dal sisma e quello di ricostruzione bloccato in alcuni casi dal vincolo di non mutamento della destinazione</p>




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in Il CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>dell'intervento, a pena di decadenza dal contributo e di rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.</p> <p>2. Il proprietario che aliena il suo diritto sull'immobile a soggetti diversi da parenti o affini fino al quarto grado, dal locatario, dall'affittuario e dagli enti pubblici, prima del completamento degli interventi di riparazione che hanno beneficiato dei contributi previsti dalla presente legge, è dichiarato decaduto ed è tenuto al rimborso delle somme percepite, maggiorate degli interessi legali.</p> <p>3. I contratti di locazione pendenti alla data di inizio dell'esecuzione dei lavori di riparazione rimangono sospesi e riprendono efficacia, con le stesse pattuizioni, dopo l'ultimazione dei lavori.</p>	<p>d'uso e di non alienazione degli immobili ammessi a contributo ed omogenizzarsi alla normativa prevista per la ricostruzione dopo altri eventi sismici.</p> <p><i>Al momento pare che i casi rientranti in questa casistica siano molto limitati, l'abrogazione dei vincoli potrebbe comportare una diversa allocazione delle risorse comunque entro il limite delle risorse disponibili.</i></p>
5	<p>Art. 10 Qualificazione delle imprese e regolarità contributiva.</p> <p>[1. L'esecutore, a qualsiasi titolo, dei lavori di ripristino di immobili di proprietà privata di importo pari o superiore a 150.000 euro, deve essere in possesso di attestazione di qualificazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (SOA) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE") e successive modificazioni e integrazioni] ⁽¹⁴⁾.</p> <p>2. Fermo restando quanto previsto al comma 3 bis, l'erogazione del contributo, all'inizio e all'ultimazione dei lavori, è subordinata all'acquisizione, secondo le modalità previste dalla vigente normativa, del documento unico di regolarità contributiva (DURC).</p> <p>3. Fatta comunque salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla l.r. 1/2015 legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia) e successive modifiche e integrazioni e al Reg. reg. 2/2015 16 marzo 2009, n. 2 (Disciplina di attuazione degli articoli 11 bis, commi 1 e 2 e 39, commi 9 e 10 della legge regionale 18 febbraio 2004,</p>	<p>Le modifiche intendono garantire il pagamento degli obblighi contributivi, in caso di inadempienza da parte dell'esecutore, attraverso sostituzione da parte dei Comuni a valere sull'importo dei contributi concessi, in adeguamento alla normativa vigente.</p> <p><i>La norma non intende dunque variare l'importo del contributo concesso ma utilizzare la quota ancora da erogare a completamento dei lavori per la regolarizzazione direttamente da parte dei Comuni degli obblighi contributivi ancora non regolarizzati. Appare una norma di tutela della regolarità contributiva e non comportante un aumento di oneri per il Comune, ma anzi un adeguamento alla normativa vigente.</i></p>



N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>n. 1 (Norme per l'attività edilizia), modificata e integrata dalla legge regionale 21 maggio 2008, n. 8, nel caso di violazione alle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 65, comma 2 del Reg. reg. 2/2015 4, comma 2 del Reg. reg. n. 2/2009 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 116, comma 1, della l.r. 1/2015 11, comma 1 della legge regionale n. 1/2004, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 68, comma 4 del Reg.reg. 2/2015 8, comma 3 dello stesso regolamento regionale.</p> <p>3 bis. E' comunque consentita la possibilità di regolarizzare la mancanza del DURC di cui al comma 2 mediante sostituzione da parte dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, nel pagamento degli obblighi contributivi, a valere sull'importo dei contributi concessi.</p> <p>3 ter. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina i criteri e le modalità per l'attuazione della regolarizzazione di cui al comma 3 bis.</p> <p><small>(14) Comma abrogato dall'art. 76, comma 1, L.R. 21 giugno 2013, n. 12, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 aprile 2014, n. 97 (Gazz. Uff. 23 aprile 2014, n. 18, prima serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma.</small></p>	
6	<p>Art. 11 Divieto di cumulo.</p> <p>1. Ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per la quota parte delle opere non coperte dai contributi di cui alla presente legge e poste finanziariamente a carico dei soggetti beneficiari per le eventuali spese eccedenti i contributi di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 11</p>	<p>La modifica appare un adeguamento alla normativa vigente in materia di cumulo di contributi ed agevolazioni fiscali in casi possibili di applicazione della legge in esame.</p> <p><i>La modifica appare una norma di chiarificazione ed esplicazione</i></p>



N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in Il CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>dicembre 2016, n. 232, i contributi medesimi non sono cumulabili con altri contributi concessi da pubbliche amministrazioni per le stesse opere, ivi compresi quelli concessi ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale, quale Commissario delegato per la protezione civile, 164/2010.</p> <p>2. Qualora l'edificio oggetto dell'intervento è coperto da polizza assicurativa per il risarcimento dei danni derivanti da eventi sismici, il contributo è determinato detraendo l'importo del risarcimento assicurativo dall'importo del contributo spettante agli aventi diritto ai sensi degli articoli 4 e 5.</p>	<p><i>delle modalità di erogazione dei contributi previsti dalla legge in esame e non intende comportare oneri aggiuntivi alle risorse disponibili nel piano di riparto delle stesse.</i></p>
7	<p>Art. 12 Demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma.</p> <p>1. I soggetti di cui all'articolo 7, comma 3, nel rispetto della normativa statale possono procedere alla demolizione e alla ricostruzione dell'edificio danneggiato, in luogo della sua riparazione con miglioramento sismico o con rafforzamento locale, purché sussistano le seguenti condizioni:</p> <p>a) edificio costruito, ristrutturato o modificato dopo l'anno 1959 e comunque privo di caratteri originali, propri della cultura edilizia tradizionale regionale;</p> <p>b) edificio strutturalmente isolato e tipologicamente non seriale;</p> <p>c) conformità dell'intervento di demolizione e di ricostruzione alla normativa urbanistica vigente.</p> <p>2. Nel caso di demolizione e ricostruzione dell'edificio danneggiato dal sisma del 15 dicembre 2009 il contributo spettante è definito dal minore importo tra il contributo calcolato ai sensi degli articoli 4 e 5 e il costo ammissibile a contributo dell'intervento di demolizione e ricostruzione risultante dal computo metrico-estimativo redatto sulla base del prezzario regionale vigente alla data della presentazione dei progetti di cui all'articolo 3, comma 2, al lordo delle spese tecniche e dell'I.V.A.</p>	<p>La modifica al comma 2 intende non comportare il ricalcolo del contributo da concedere per i progetti già presentati ed ancora non finanziati, contemporaneamente per progetti ancora da presentare vede l'applicazione dei costi secondo il prezzario aggiornato.</p> <p><i>La modifica mantiene immutato l'onere potenziale dei progetti già presentati e probabilmente aumenta quello dei nuovi progetti. Il finanziamento dei progetti rimane comunque limitato dal piano di riparto delle risorse disponibili.</i></p>
8	<p>Art. 14 Contributo per l'autonoma sistemazione.</p> <p>1. Ai nuclei familiari la cui abitazione principale è stata distrutta, ovvero è stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, è concesso, per il tramite dei comuni territorialmente competenti, un</p>	<p>La modifica intende concedere il contributo di autonoma sistemazione anche nei casi di ordinanze di sgombero parziale durante il periodo di esecuzione dei lavori, mettendo un limite al periodo stesso di concessione del</p>



N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>contributo per l'autonoma sistemazione nei limiti massimi fissati con l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3853/2010.</p> <p>1 bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di sei mesi, anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per l'applicazione delle norme in materia motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale, per un periodo massimo di due anni.</p> <p>2. La Giunta regionale stabilisce, con proprio atto, criteri, modalità e procedure per l'erogazione dei contributi di cui al presente articolo ⁽¹⁵⁾.</p> <p>(15) Vedi, anche, la Delib.G.R. 8 maggio 2013, n. 410 e la Delib.G.R. 28 gennaio 2014, n. 39.</p>	<p>contributo pari a massimo 6 mesi. Questa fattispecie riguarda le nuove domande di contributo.</p> <p><i>La modifica appare creare una nuova casistica di contributi da erogare.</i></p>
<p>9 (Disposizioni transitorie)</p>	<p>NON INSERITO NELLA LR 3/2013, RIMANE VIVO SOLO NELLA LEGGE DI MODIFICA</p> <p>1. Entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale adotta le necessarie deliberazioni per adeguarsi a quanto previsto dalla l.r. 3/2013, come modificata dalla presente legge e, in particolare, per consentire la presentazione delle domande di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 3/2013, in relazione agli interventi previsti dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013, come inserite dalla presente legge, nonché delle domande di cui all'articolo 14, comma 1 bis, della stessa l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.</p> <p>2. Con le deliberazioni di cui al comma 1 la Giunta regionale altresì detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei soggetti dichiarati decaduti dal contributo o dei loro aventi causa nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della l.r. 3/2013, abrogati dalla presente legge, affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti o ancora da eseguire.</p> <p>32bis. Con le deliberazioni di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale nella vigenza dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, che ha inserito il comma</p>	<p>L'articolo non viene inserito nella l.r. 3/2013, ma detta dei termini per l'adeguamento degli atti attuativi alle nuove disposizioni, in modo da permettere la presentazione delle domande di contributo sia per interventi di ricostruzione sia per il contributo di autonoma sistemazione, in casi prima esclusi dalla normativa regionale.</p> <p>Con l'emendamento che inserisce il comma 32bis si esplicita l'intenzione di concedere il contributo di autonoma sistemazione anche ai nuclei familiari che a causa dei lavori da eseguire nel loro edificio e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro hanno già dovuto lasciare la loro abitazione principale, ma che non avendo ordinanza di evacuazione della loro unità immobiliare non beneficiavano del contributo di autonoma sistemazione.</p> <p>Il comma 42ter riserva la retroattività delle modifiche per le domande presentate dopo la fine della fase propriamente</p>




N. articolo ATTO 220BIS	Articolo della Legge Regionale 3/2013 modificato <i>(in grassetto le modifiche approvate in II CCP, ed ulteriormente evidenziate quelle derivanti da emendamenti all'atto base)</i>	Descrizione intervento oneri / osservazioni
	<p>1 bis allo stesso articolo 14 della l.r. 3/2013, affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti.</p> <p>42ter. Per le domande di cui al comma 1, 2 e 32bis non trova applicazione l'articolo 19 della l.r. 3/2013.</p> <p>53. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 10, comma 3ter, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge, nonché adegua la deliberazione di cui all'articolo 14, comma 2, della l.r. 3/2013, a quanto stabilito dallo stesso articolo 14, comma 1 bis, della l.r. 3/2013, come inserito dalla presente legge.</p> <p>64. Entro 90 giorni dalla presentazione delle domande di cui ai commi 1, 2 e 3, i comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della l.r. 3/2013, trasmettono alla Giunta regionale tutti i dati necessari ai fini del monitoraggio, la quantificazione e la stima del patrimonio edilizio privato danneggiato, rientrante nelle ipotesi previste dalle lettere b bis), b ter) e b quater), del comma 2, dell'articolo 2, della l.r. 3/2013, come inserite dalla presente legge. Trasmettono altresì i dati relativi ai casi di dichiarata decadenza dal contributo nella vigenza dei commi 1 e 2, dell'articolo 9, della l.r. 3/2013, abrogati dalla presente legge, nonché i dati relativi ai casi dei nuclei familiari che hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale ai sensi del comma 32bis.</p>	<p>emergenziale, dopo la quale la Regione ha avuto una più ampia competenza legislativa anche per la definizione dei beneficiari degli interventi.</p> <p><i>Nel complesso le modifiche appaiono un'operazione di rivalutazione e monitoraggio degli interventi di ricostruzione ancora da finanziare per sanare i casi pendenti e rilanciare il processo di rivitalizzazione e ripopolamento delle aree colpite dal sisma 2009.</i></p>

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI

Nel complesso le modifiche intendono chiarire i processi pendenti sulle risorse residuali all'interno del sistema di finanziamento vigente previsto dall'art.18 della l.r. 3/2013, articolato come segue:

- per il finanziamento degli interventi di riparazione e miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal terremoto del 15 dicembre 2009, con l'art.67-sexies, comma 3 del DL 83 del 22 giugno 2012 furono assegnati da Fondi statali alla Regione Umbria 20 milioni di euro nel 2012 e 15 milioni di euro nel 2013;
- ad integrazione del gettito derivante alla Regione Umbria dall'imposta sulla benzina per autotrazione, disposta con l'art.2 della l.r. 17 del 9 dicembre 2011 in euro 0,04 nel 2012 ed in euro 0,025 nel 2013 per litro di benzina al fine di far fronte alle spese conseguenti al sisma verificatosi in Umbria il 15 dicembre 2009, tale imposta ha comportato un gettito complessivo relativo agli anni 2012-2013 pari a 10.218.816,98 euro. L'imposta dal 2014 è stata soppressa.



- I fondi suddetti sono confluiti nella contabilità speciale n.5427 intestata al Presidente della Regione Umbria e poi a seguito della chiusura della stessa nel 2018 le risorse sono state trasferite al bilancio della Regione Umbria (vedi in proposito l'Ordinanza del dipartimento della protezione civile n.70 del 20 marzo 2013) in appositi capitoli di entrata e corrispondenti capitoli di spesa per l'utilizzo degli stessi fondi.

Attualmente nel bilancio regionale 2020-2022 sono stanziati risorse residuali di tali fondi impegnate e imputate agli esercizi in cui le obbligazioni andranno in scadenza nell'ambito della Missione 11: SOCCORSO CIVILE; Programma 02: INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI.

Le disposizioni transitorie, previste dall'articolo 9, danno scadenze temporali agli atti di Giunta e dei Comuni necessarie alla piena attuazione delle nuove disposizioni. Gli atti stessi determineranno se il complesso delle disposizioni del pdl comporterà la redistribuzione delle risorse per la ricostruzione del sisma del 15 dicembre 2009 già stanziati ed in ogni caso nei limiti delle risorse disponibili.

In conclusione il sistema di finanziamento della lr 3/2013 non viene mutato e non si intende introdurre una nuova norma finanziaria per il pdl in oggetto o modificare quella vigente all'art. 16 della lr 3/2013.

Emendamenti atto n. 220

(Seduta della II Commissione del 17 giugno 2020)

Emendamenti all'articolo 1:

- Alla lettera b-quater) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013, come inserito dall'articolo 1, comma 2 dell'atto n. 220, le parole "comunque utilizzate" sono sostituite dalle seguenti: "purché utilizzate".

- Il comma 2 bis della l.r. 3/2013, come inserito dall'articolo 1, comma 3, dell'atto n. 220, è sostituito dal seguente:

"2 bis. Al fine di favorire la rivitalizzazione e il ripopolamento delle aree rurali colpite, tra gli interventi di cui alla lettera b-quater), comma 2 sono considerati prioritari quelli sugli edifici **di pubblica utilità sedi di associazioni e quelli i cui** beneficiari dei contributi si impegnino, per un periodo non inferiore a cinque anni, **a pena di decadenza dal contributo**, a destinare a propria residenza anagrafica ovvero a nuove attività produttive o ampliamento di attività esistenti."

Emendamenti all'articolo 2

- Ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 dell'atto n. 220 le parole "dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalle norme tecniche per le costruzioni vigenti alla data della presentazione dei progetti di cui al comma 2".

Emendamenti all'articolo 5

- Al comma 1 dell'articolo 5 dell'atto n. 220 le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

- Dopo il comma 1 dell'articolo 5 dell'atto n. 220 è inserito il seguente comma 1 bis:

1 bis. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 è sostituito dal seguente:

"3. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni in materia di DURC di cui alla l.r. 1/2015 e al Reg. reg. 2/2015, nel caso di violazione delle norme in materia di regolarità contributiva, il comune eroga il contributo ad avvenuta regolarizzazione della violazione da parte dell'impresa ovvero, in mancanza di regolarizzazione, previa trasmissione alla Regione del rapporto informativo di cui all'articolo 65, comma 2 del Reg. reg. 2/2015 e, per i lavori rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 116, comma 1, della l.r. 1/2015, anche del rapporto informativo di cui all'articolo 68, comma 4 del Reg.reg. 2/2015."

- Al comma 3 bis della l.r. 3/2013, come inserito dal comma 2, dell'articolo 5 dell'atto n. 220, le parole "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2".

Emendamenti all'articolo 6

- Il comma 1 dell'articolo 6 dell'atto n. 220 è sostituito dal seguente:

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 3/2013 le parole "I contributi di cui alla presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "Ferme restando le agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per le eventuali spese eccedenti i contributi di cui alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i contributi medesimi".

Emendamenti all'articolo 8

- Il comma 1 bis della l.r. 3/2013 come inserito dall'articolo 8, comma 1, dell'atto n. 220 è sostituito dal seguente:

"1 bis. Spetta altresì un contributo per l'autonoma sistemazione, per un periodo massimo di **sei mesi**, anche ai nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, devono lasciare temporaneamente la propria abitazione principale."

Emendamenti all'articolo 9

- Dopo il comma 2 dell'articolo 9 dell'atto n. 220 è inserito il seguente comma 2 bis:

"2 bis. Con le deliberazioni di cui al comma 1, inoltre, la Giunta regionale detta le necessarie disposizioni per disciplinare i casi dei nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale nella vigenza dell'articolo 14 della l.r. 3/2013 antecedente alle modifiche introdotte dall'articolo 8, comma 1, della presente legge, che ha inserito il comma 1 bis allo stesso articolo 14 della l.r. 3/2013, affinché possano presentare domanda di finanziamento degli interventi eseguiti."

- Alla fine dell'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 9 dell'atto n. 220, prima del segno di punteggiatura "." sono inserite le seguenti parole: ", nonché i dati relativi ai casi dei nuclei familiari che hanno dovuto lasciare temporaneamente la propria abitazione principale ai sensi del comma 2 bis".

ILLUSTRAZIONE DEGLI EMENDAMENTI

APPROVATI

- Le proposte di modifica apportate all'articolo 1 dell'atto n. 220 si prefiggono lo scopo di chiarire meglio la portata del testo, soprattutto con riferimento alla nuova introduzione della lettera b-quater) al comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013, laddove si prevede la corresponsione dei contributi agli edifici diversi dall'abitazione principale o con destinazione d'uso diversa da quella residenziale. Appare invece opportuno coordinare detta lettera b-quater) con i contenuti dello stesso comma 2 dell'articolo 2 della l.r. 3/2013, ove è elencato l'ordine di priorità degli interventi. In particolare appare necessario chiarire che tra gli interventi di cui alla nuova lettera b-quater), posizionata all'ultimo posto nell'ordine preferenziale, devono essere considerati prioritari gli interventi di quei proprietari che si impegnano a trasferire in modo stabile la propria residenza anagrafica proprio negli edifici ammessi al contributo, ovvero ad avviarli a nuove attività produttive o ad ampliamento di quelle già esistenti, sempre comunque con lo scopo di rivitalizzare e ripopolare le aree rurali colpite. Si propone anche di chiarire meglio la portata del concetto di "medi-lunghi periodi" che potrebbe essere oggetto di dubbia interpretazione e, conseguentemente, di concrete difficoltà applicative, prevedendo, ai fini della considerazione prioritaria dell'intervento, un periodo minimo di trasferimento della residenza anagrafica e/o di apertura o ampliamento di attività produttive che viene individuato in cinque anni.

- Le proposte di modifica apportate all'articolo 2 dell'atto n. 220 si prefiggono lo scopo di chiarire che le norme tecniche per le costruzioni che devono trovare applicazione temporale sono quelle vigenti al momento della presentazione dei progetti, proprio alla medesima stregua di quanto stabilito dallo stesso atto n. 220 in ordine alla vigenza dei prezzi.

- Le proposte di modifica apportate all'articolo 5 dell'atto n. 220, oltre a prevedere alcuni aggiustamenti tecnici in punto di correttezza dell'articolato, si prefiggono lo scopo di adeguare il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 3/2013 in materia di regolarità del DURC a quanto prevedono le nuove disposizioni vigenti in materia poiché le norme citate (l.r. 1/2004 e Reg.reg. 1/2004) risultano abrogate e confluite, con disposizioni pressoché analoghe, nella l.r. 1/2015 e nel Reg.reg. 2/2015.

- Le proposte di modifica apportate all'**articolo 6** dell'atto n. 220 si prefiggono lo scopo di aggiustare il testo in punto di drafting, nonché di integrare la previsione del principio di utilizzabilità delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale inserendo un riferimento alla disposizione statale vigente in materia, disposizione peraltro citata dall'ordinanza n. 60 del 31 luglio 2018 del Commissario Straordinario per la ricostruzione del sisma del 2016 che ha disciplinato i rapporti tra gli interventi di ricostruzione privata e i benefici fiscali del c.d. "sisma-bonus" previsto dall'articolo 16, comma 1 bis, del D.L. 63/2013.

- Le proposte di modifica apportate all'**articolo 8** dell'atto n. 220 si prefiggono lo scopo di chiarire meglio la portata applicativa della disposizione relativa alla previsione del nuovo contributo, valevole per un massimo di 2 anni, per l'autonoma sistemazione nel caso in cui il nucleo familiare sia costretto a lasciare l'abitazione principale per i lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- Le proposte di modifica apportate **all'articolo 9** dell'atto n. 220 si prefiggono lo scopo di integrare le disposizioni transitorie andando a disciplinare anche l'ipotesi in cui già ci siano stati casi di nuclei familiari che, a causa dei lavori da eseguire e per motivi di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, sono stati costretti a lasciare l'abitazione principale. Anche in tali ipotesi dunque appare opportuno che la Giunta regionale detti una specifica disciplina affinché, a fronte delle modifiche introdotte dall'atto n. 220 in relazione alla nuova previsione della corresponsione di contributi per l'autonoma sistemazione, i soggetti interessati possano avanzare ex post domanda di contributo. Lo stesso articolo 9, conseguentemente, viene integrato laddove si prevede che i Comuni debbano inviare alla Giunta regionale anche i dati relativi ai casi sopra descritti.

- Tutte le proposte emendative sopra elencate sono di mera natura ordinamentale ovvero rispondono ad esigenze di tecnica-legislativa, tanto che non comportano nuovi od aggiuntivi oneri per il bilancio regionale rispetto al testo dell'atto n. 220.



Originale

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO ALL'ARTICOLO 9 DELL'ATTO 220

- Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 dell'atto n. 220 è inserito il seguente:

"2 ter. Per le domande di cui ai commi 1, 2 e 2 bis non trova applicazione l'articolo 19 della l.r. 3/2013."

ILLUSTRAZIONE

L'articolo 19 della l.r. 3/2013 stabilisce che in presenza di determinati presupposti, "sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge (ovverosia la stessa l.r. 3/2013) anche i soggetti che hanno iniziato i lavori prima dell'entrata in vigore della presente legge (sempre la l.r. 3/2013)".


Nella materia della "ricostruzione post-sisma", tuttavia, la competenza legislativa della Regione può lambire solo il periodo successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza che, nel caso del sisma del 2009, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2012 ed è cessato a tale data.

Fino a tale data, infatti, hanno trovato applicazione le disposizioni statali emesse dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Ordinanza n. 3853/2010 adottata su proposta del Capo Dipartimento della protezione civile) e dal Commissario delegato (Ordinanza n. 164/2010) che hanno individuato gli interventi da attuare, le modalità di attuazione degli stessi nonché le risorse stanziabili.

Si rammenta che, in materia, più volte la Corte Costituzionale (cfr. sentenze nn. 32/2012, 277/2008 e 284/2006) ha avuto modo di osservare che, perdurando lo stato di emergenza, la Regione non può diversamente incidere sugli effetti prodotti dalle ordinanze emanate dalle Autorità di Protezione civile (qual è anche il Commissario delegato) poiché per l'attuazione degli interventi di emergenza si provvede con specifici provvedimenti che servono a regolare temporaneamente, per tutta la durata dello stato di emergenza, uno straordinario assetto di poteri, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, dei beni e degli insediamenti.

Poiché l'articolo 9 dell'atto n. 220 prevede, tra le disposizioni transitorie, la possibilità di avanzare domande di contributo, anche *ex post*, a lavori già eseguiti, per tipologie di interventi ulteriori o comunque diversi rispetto a quelli disciplinati dalla normativa statale durante il periodo di emergenza (nonché dalla successiva normativa regionale di cui alla l.r. 3/2013 che ripropone gli stessi interventi disciplinati dalla normativa statale e dunque con l'articolo 19 prevede la possibilità di accedere ai contributi anche per coloro che hanno eseguito i lavori durante il periodo di emergenza), allo scopo di non incorrere in problematiche di legittimità costituzionale con questo emendamento si esclude esplicitamente che la prevista retroattività degli interventi medesimi possa andare ad interferire con il periodo di emergenza relativo al sisma 2009 e, conseguentemente, con i contenuti della disciplina statale che vigeva all'epoca dell'emergenza stessa.

L'emendamento proposto è di natura tecnico-ordinamentale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio regionale rispetto ai contenuti dell'atto n. 220.



Perugia, 24 giugno 2020

Approvato